

N. 2566/2017 R.G. Mod. 16

N. 21090/2015 R.G. NR



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Prima Sezione Penale

Riunito in camera di consiglio in persona del Giudice Onorario

Dott.ssa Antonella Di Lorenzo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale a carico di:

R S, nato a il residente in Via, domicilio dichiarato

Difeso di fiducia dall'avv. Gi S. del foro di Brescia

LIBERO - ASSENTE

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 186, commi II, lett c) e II bis decreto lvo n. 285/1992, perché circolava alla guida del veicolo Audi A4 targato in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro 1,60 g/l (rif. Referto degli di del 27/11/2015), provocando a causa di tale condotta un incidente stradale; con l'aggravante di aver causato un incidente stradale; commesso in il 2015

CONCLUSIONI

Il P.M: assoluzione perché il fatto non sussiste;

La Difesa: si associa alle conclusioni del P.M.; in subordine, riqualificato in lettera b), esclusa circostanza aggravante, sostituzione pena con lavori di pubblica utilità

Handwritten signature

SENTENZA N. 4498

Dell'11/12/2017

SENTENZA

Depositata

il 09/02/2018

Il funzionario

Handwritten signature of the official

Notificata al contumace

il \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

Comunicata al P.G.

il \_\_\_\_\_

Comunicata al P.M.

il \_\_\_\_\_

Impugnata SI

Irrevocabile

il \_\_\_\_\_

ESECUZIONE

Comunicata irrevocabilità al P.M.

il \_\_\_\_\_

Estratto esecutivo al P.M. e P.S.

il \_\_\_\_\_

Redatta scheda

il \_\_\_\_\_

Provvedimento per C.R.

il \_\_\_\_\_

Provvedimento per libretto DD.GG

n \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

Campione penale.

## FATTO E DIRITTO

Con decreto di citazione ex artt. 550 e ss c.p.p. il P.M. traeva a giudizio R. S., siccome imputato della contravvenzione di cui all'art. 186, c. II lett. C), c. II-bis D.L.vo n. 285/1992, commessa in (BS) il . . . alla guida dell'autovettura Audi A4 targata

All'udienza del 26/06/2017, assente in aula l'imputato, si acquisivano su consenso delle parti gli atti di indagine e si esaminava il consulente della difesa Dott. P. A. E. All'udienza del 4/12/2017, escussa la teste Dott.ssa S. M. ammessa ex art. 507 c.p.p. su richiesta del PM, chiusa l'istruttoria, dichiarati gli atti assunti utilizzabili a fini probatori, si invitavano alla discussione le parti che concludevano come da verbale. All'odierna udienza seguivano la camera di consiglio e la lettura del dispositivo della deliberazione adottata.

\*\*\*\*\*

Ritiene il decidente che l'istruttoria dibattimentale abbia fornito la prova della penale responsabilità di R. S. quanto al reato contravvenzionale a lui ascritto, così come riqualificato a norma dell'art. 186, comma II, lett. b) C.d.S.

Ed, invero, la C.N.R. n. . . del . . . dei Carabinieri di G. V. T. . . , deposta a norma dell'art. 493, III comma, c.p.p. nel fascicolo dibattimentale, acclara l'intervento degli Operanti, alle ore 18.30 circa del . . . 2015, per i rilievi di un incidente stradale, con feriti, che si era verificato lungo la Via . . . del Comune di G. V. T. . . e che aveva visto coinvolto l'autovettura Audi A4 targata . . . unitamente ad altri due veicoli.

Nel frangente, il conducente nonché proprietario della predetta autovettura Audi A4 era identificato, a mezzo di patente di guida italiana, nella persona dell'odierno imputato R. S. che presentava la sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze alcoliche, e cioè alito vinoso, midriasi associata a rossore, loquacità ingiustificata, tono di voce alta.

Per le lesioni subite nell'occorso, il prevenuto era trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di G. V. . . , ove egli era sottoposto, ad istanza degli Operanti, a mente del combinato disposto del comma V dell'art. 186 e del c. III dell'art. 187 del D. L.vo n. 285/1992, a prelievo di campioni biologici, che dimostravano la positività, su plasma, per quanto riguarda l'etanolo ed, invece, una negatività per le sostanze stupefacenti

La richiamata C.N.R. conclude riferendo che il tasso alcolemico di R. S. . . , esitato dall'accertamento, era di 1,60 (cfr. referto del 27/11/2015 del Servizio di Medicina Legale degli . . . in atti).

Dal canto suo, il Prof. P. A. E. . . quale consulente della difesa, esponeva che l'alcolemia di 1,60 g/l, rilevata all'incirca due ore dopo la verifica del sinistro, non fosse corrispondente a quella effettivamente esistente al momento in cui l'imputato si trovava alla guida "perché la concentrazione di alcol nel sangue varia secondo una cinetica di assorbimento, distribuzione e poi eliminazione" e che tale valore dovesse

tenere conto, in difetto ed in eccesso, della c.d. incertezza di misura della determinazione dell'etanolo di 6,65 %, così come calcolata dal Servizio di Medicina Legale degli

A sua volta, la teste a carico dott.ssa S. M. quale responsabile analisi del Servizio di Medicina Legale degli acclarava, a conferma della documentazione in atti, che la misura alcolemica di 1,60 g/l, riportata nel referto del , era soggetta ad un coefficiente di variazione, definito per quanto riguarda la determinazione dell'etanolemia "incertezza di misura" pari al 6,65 % e che tale incertezza collocava il valore della misura dell'alcolemia del prevenuto all'interno dell'intervallo ricompreso tra 1,49 e 1,71 grammi per litro.

Ebbene, le acquisite risultanze di causa, inferendo - sotto il profilo oggettivo - la collocazione del prevenuto alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica e - in ordine all'elemento soggettivo - quanto meno l'imprudenza dell'imputato per la conduzione di un veicolo nonostante l'assunzione di bevande alcoliche porta alla formulazione, nei confronti di R. S. , di verdetto di penale responsabilità.

Ed, infatti, il tasso alcolemico, rilevato all'esito dell'esame clinico, rende evidente la sostanziale positività dell'imputato anche al momento della guida del veicolo Audi A4 e la riconducibilità all'interno della fascia di rilevanza penale del comma II lett. b) dell'art. 186 C.d.S., così come riqualificato.

Vi è da dire che, nella fattispecie, il ricovero per la diagnosi e le cure del caso presso il pronto soccorso della struttura sanitaria di G. a seguito dell'incidente, in cui R. S. è stato coinvolto mentre era alla guida, subendo lesioni, ha reso utilizzabili, anche in difetto del consenso del prevenuto, i risultati dell'accertamento mediante campioni biologici dello stato di ebbrezza alcolica e, ove riscontrato, della condizione di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti.

Ciò premesso, ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, tale stato può essere accertato con qualsiasi mezzo e, quindi, anche su base sintomatica indipendentemente dall'accertamento strumentale, dovendosi ravvisare, comunque, l'ipotesi più lieve priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente rientri in ipotesi di rilievo penale. Ed in presenza di un accertamento del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, non è sufficiente il solo lasso temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e il momento dell'accertamento a privare tale accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato.

Nel caso in esame, è emerso come gli Agenti accertatori avessero fornito una descrizione - pacifica - della condotta sintomatica dimostrata dall'imputato nell'immediatezza dei fatti e concretata dall'alto vinoso, dalla difficoltà di espressione e di coordinamento.

Lo stesso imputato si è esentato dal dimostrare di avere assunto bevande alcoliche successivamente alla cessazione della guida ovvero di essere affetto da patologie destinate ad alterare il metabolismo dell'alcool.

Tuttavia, è emerso, altresì, come l'alcolemia di 1,60 g/l, esitata dal referto del Servizio di Medicina Legale degli \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ in atti, fosse inficiata dalla "incertezza di misura" di 6,65 %: (corrispondente a 0,106 g/l nel caso in esame), collocandolo il tasso alcolemico nell'intervallo ricompreso tra l'1,49 e l'1,71 g/l.

Ne consegue che, in applicazione del principio del favor rei, la misura dell'alcol del prevenuto al momento del fatto debba essere ricondotta nella figura di reato più lieve ex art. 186, comma II, lett. b) C.d.S.

Le medesime risultanze portano ad escludere, invece, la sussistenza, nei confronti del R \_\_\_\_\_ della contestata aggravante del sinistro stradale di cui all'art. 186, comma II, Bis C.d.S.. Infatti, la *notizia criminis* si è limitata a rappresentare l'avvenuta verifica di un tamponamento di tre autovetture senza nulla riferire circa la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità dell'imputato nell'occorso.

Passando al trattamento sanzionatorio, si reputano concedibili le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. per l'incensuratezza dell'imputato, per l'atteggiamento collaborativo dimostrato dallo stesso nell'immediatezza dei fatti e per il corretto contegno processuale.

Di talché, richiamati i criteri dell'art. 133 c.p., esclusa la contestata aggravante dell'art. 186, c. II-bis, D. L.vo n. 285/1992, pena equa stimasi in mesi 1 di arresto ed €. 600,00 di ammenda (pena base: mesi 1 e giorni 15 di arresto ed E. 900,00 di ammenda; diminuita ex art 62 bis c.p. come sopra).

Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

E' accoglibile, non sussistendovi ragioni ostative, l'istanza, formulata a norma dell'art. 186, comma 9 bis C.d.S dalla difesa, di ammissione di R \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_ all'istituto della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, da svolgersi presso l'associazione \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, per la durata di complessivi giorni 33 (arresto = giorni 30 + E. 600,00 di ammenda da dividersi per E. 250,00 = giorni 3 per un totale di giorni 33) secondo il programma documentato in atti, con autorizzazione allo svolgimento del suddetto lavoro.

Con riguardo alle sanzioni amministrative accessorie contemplate dall'art. 186, c. II lett. b), C.d.S., va disposta la sanzione della sospensione della patente di guida per un periodo che si reputa congruo in mesi 6.

Va disposta, a norma dell'art. 224 del D. L.vo n. 285/1992, la trasmissione della sentenza al Prefetto di Brescia per il seguito di competenza.

Ai sensi dell'art. 544, comma III, si indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 521, 533 -535 c.p.p.,

dichiara R \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_ responsabile del reato a lui ascritto, riqualificato a norma dell'art. 186, comma II, lett. b) D.Lvo n. 285/1992; per l'effetto, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 186,

...ma II bis, C.d.S, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi 1 di arresto ed €. 600,00 di ammenda, oltre il pagamento delle spese processuali.

...sto l'art. 186, comma 9, bis C.d.S.

...su richiesta dell'imputato, sostituisce la pena principale (detentiva e pecuniaria) come sopra inflitta con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso l'associazione ..., con sede legale in ..., Via ..., per la durata di complessivi giorni 33 (arresto = giorni 30 + €. 600,00 di ammenda da dividersi per €. 250,00 = giorni 3 per un totale di giorni 33), secondo il programma documentato in atti, con autorizzazione allo svolgimento del suddetto lavoro anche oltre le sei ore settimanali e pretermissione dell'udienza di verifica;

Visto l'art. 186, c. II, lett. b) C.d.S.,

dispone la sospensione della patente di guida per mesi 6;

Visto l'art. 224 ter C.d.S.

Dispone che copia autentica della presente sentenza, una volta irrevocabile, venga trasmessa al Prefettura di Brescia per quanto di competenza.

Motivazione in giorni 60.

Brescia, 11 dicembre 2017

Il Giudice Onorario

(Dott.ssa Antonella Di Lorenzo)

Il Cancelliere  
...  
...

09/02/2018  
IL CANCELLIERE  
...